

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1467

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TOZZI CONDIVI, CONCETTI e GIRAUDDO

Annunziata il 21 febbraio 1955

Interpretazione dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, per la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura a tutti i territori indicati nell'articolo 1 e nell'articolo 14 di detta legge

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella situazione attuale, malgrado il disposto dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nel mentre le esenzioni fiscali sono concesse per tutti i territori montani secondo la definizione contenuta nell'articolo 1 di detta legge, ed a tutti i territori i quali, pur non avendo le caratteristiche di cui all'articolo 1, per essere contenuti in un bacino montano, vengono agli stessi parificati, la esenzione del pagamento dei contributi unificati viene data soltanto ai territori superiori ai 700 metri di altezza.

Che questa applicazione della legge sia frutto di un evidente errore di interpretazione non si è riusciti a far comprendere agli organi del potere esecutivo, segnando ancora un'altra dolorosa pagina di questi contributi unificati in agricoltura i quali, pur incidendo essenzialmente nel ciclo della produzione agricola, per quanto riguarda il fattore economico, pur sono competenza del Ministero del lavoro.

Pertanto è necessario ricorrere ad una disposizione legislativa, disposizione promessa più volte dal Ministero dell'agricoltura ma non ancora venuta, disposizione che è attesa urgentemente dalle popolazioni della nostra montagna le quali, per chiare ed autentiche interpretazioni, avevano avuta la certezza della tanto attesa esenzione del pagamento dei contributi unificati, ed invece veggono così tradite le loro aspettative.

Con la legge 13 giugno 1942 una esenzione era stata concessa dal legislatore fascista

stante l'aggravarsi della situazione economica delle popolazioni della montagna, ma poi essa era stata abrogata.

Quando col decreto presidenziale 7 gennaio 1947 vennero concesse esenzioni fiscali ai comuni superiori ai 700 metri, il Ministero del lavoro con circolare 11 marzo 1948, n. 15949, in attesa di una disposizione che la logica e la giustizia reclamavano, sospese il pagamento del 50 per cento dei contributi unificati per i territori montani superiori ai 700 metri, per l'anno 1948. Tale circolare poi venne rinnovata per gli anni seguenti fino all'entrata in vigore della legge del 1952 data nella quale si concesse l'esenzione totale, ma sempre ai territori superiori ai 700 metri.

Sarà bene, per dimostrare la erroneità di una tale interpretazione, ricordare come, da parte del Parlamento e degli studiosi, si fosse riconosciuto che la distinzione di due economie, col solo riguardo della differenza di altitudine, non rispondesse a giustizia ed a verità. Il disegno di legge governativo che portò poi alla legge in esame, motivava le disposizioni dell'articolo 1 proprio nel senso che la fissazione di una distinzione nel senso che i territori superiori ai 700 metri fossero ad economia particolarmente depressa, e quelli inferiori, ad economia normale, era ingiusta e pertanto, all'articolo 1 fissava dei criteri nuovi attinenti a diversi fattori per giungere ad una discriminazione più esatta. È possibile dunque, dopo questa premessa e dopo che si era giunti

ad una determinazione così motivata dei territori montani, che all'articolo 8 della stessa legge si facesse richiamo, per l'applicazione proprio dei benefici della stessa, alla distinzione tra territori superiori o inferiori ai 700 metri? Il disegno di legge presentato dall'allora Ministro Fanfani poneva tra gli argomenti della relazione che lo accompagnava questa espressione: « prevedere la estensione ai territori montani, in ogni tempo, e con le stesse modalità, delle agevolazioni fiscali vigenti in materia di imposte terreni e di imposta sui redditi agrari, nonché di quelle relative ai contributi unificati in agricoltura ». Evidentemente si teneva conto, fin da allora, delle disposizioni vigenti, per richiamo, non per applicazione delle stesse.

Pertanto quando il Parlamento ha votato il famoso articolo 8, poteva intendere invece di richiamare in vigore o, meglio, di ricalcare, i termini delle norme e dei principi che si erano voluti abrogare?

Leggiamo l'articolo 8: « Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalità, le agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi agrari previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1948, n. 12, per i territori situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, nonché la esenzione del pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare ».

Si noterà subito come l'articolo ripete, quasi alla lettera, le promesse della relazione Fanfani, semplicemente precisando quelle che erano le disposizioni preesistenti. L'interpretazione logica e letterale pertanto non poteva essere che questa: Ai territori di cui all'articolo 1 sono concesse le esenzioni fiscali e la esenzione dal pagamento dei contributi unificati, così come in precedenza era concesso ai terreni superiori ai 700 metri!

Infatti, se così non fosse stata la interpretazione necessaria, il Ministero delle finanze avrebbe errato considerando esenti i terreni

dell'articolo 1 e quelli dell'articolo 14 come alla circolare del Ministero delle Finanze: *anche per le esenzioni fiscali si fa richiamo ai terreni al di sopra dei 700 metri!* Ma invano si è ricordato tutto questo agli organi esecutivi! Invano si è ricordato anche quanto scrivevano gli onorevoli Helfer e Pugliese nella loro relazione alla Camera. Si è tenuto presente dagli organi esecutivi un punto della relazione là dove al n. 7 è scritto « ... estende le esenzioni fiscali previste dalla legge 7 gennaio 1947, n. 12 a tutti i territori montani dell'articolo 1 nonché la esenzione del pagamento dei contributi unificati al disopra dei 700 metri » in quanto tale punto distaccato dal tutto il testo, nella sua incisività poteva portare ad equivoco. Ma non si è voluto tener presente quanto gli stessi relatori avevano scritto nella stessa relazione in precedenza, dando così la interpretazione autentica ed alla legge ed alle loro successive affermazioni! Infatti Helfer e Pugliese (questi è ora Sottosegretario al lavoro proprio!) scrivevano: « si estendono a tutti i territori montani di cui all'articolo 1 le esenzioni e le agevolazioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, nonché le esenzioni dal pagamento dei contributi unificati *previsti per i territori montani più alti* ».

È possibile equivocare ora dinanzi ad una così chiara, lapidaria, precisazione?

Pur tuttavia i territori di cui all'articolo 1 attendono ancora la esenzione dal pagamento dei contributi unificati, così come la attendono inutilmente i territori di cui all'articolo 14!

È per questo motivo che, esaurite tutte le forme parlamentari per ottenere che venisse per circolare eliminato l'errore fin qui commesso, perdita fiducia che un disegno di legge governativo precisasse in proposito, presentiamo questa proposta di legge di un solo articolo nel quale vien detto che ai territori montani di cui agli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952 viene concessa la esenzione del pagamento dei contributi unificati in agricoltura.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A tutti i territori montani di cui agli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è concessa l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura.